

N. RG. 117-1/2023 PU



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI BOLOGNA**  
**SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDATARIE**

Il Giudice Maurizio Atzori  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella procedura RG. n. 117-1/2023 PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti per la soluzione della crisi da sovraindebitamento *ex art. 67 d.lgs. n. 14/2019* (di seguito, in breve, CCI) promossa da:

**SGORBINI ELISABETTA**, [REDACTED] Codice Fiscale

SGRLBT73A60A944O, rappresentata ai fini del presente procedimento dal Dott. Paolo Speca, Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna

- ricorrente

Con atto depositato il 12.5.2023 Sgorbini Elisabetta, premesso di rivestire la qualifica di "consumatore" così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCI e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI, ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti nei seguenti termini:



- pagamento integrale dei crediti prededucibili pari a euro 2.940,66, e segnatamente del compenso dell'OCC e di eventuali altre spese derivanti dalla realizzazione dell'attivo;
- messa a disposizione della procedura dell'importo complessivo di 23.534,04 (corrispondenti allo stralcio del debito pari al 58,87% (val. medio) della totale esposizione debitoria di euro 57.212,12) tramite versamenti mensili di € 391,00 (per 12 mensilità all'anno) per 5 anni;

E' stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCI dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Dott. Paolo Specca, nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza della debitrice nel contrarle, nonché della sua attuale incapacità di adempiere; il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e ha riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori che compulsando l'agente della riscossione e gli uffici fiscali ai sensi del comma 4 dell'art. 68 CCI.

Con decreto in data 23.05.2023 il Giudice ha disposto la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web istituzionale del Tribunale e ha assegnato i termini previsti dall'art. 70 CCI per integrare il contraddittorio con i creditori, a cura dell'OCC. Con il medesimo provvedimento il Giudice ha, altresì, disposto, ai sensi del comma 4 dell'art. 70, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente ed il divieto per lo stesso di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal giudice.

L'OCC, con nota trasmessa in data 23.05.2023, ha documentato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 70 CCI, dando atto altresì della presenza di osservazioni da parte dei creditori.

In data 30.05.2023 l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, faceva pervenire osservazioni in merito al credito vantato nei confronti dell'istante, rilevando la presenza di un'ulteriore debito *“di € 335,91 in privilegio e di € 101,85 in chirografo che si ritiene possa essere inserito nel piano senza determinare modifiche sostanziali”*.



Il giorno 31/05/2023 da parte del comune di Sorbara “*per l’iscrizione di un ulteriore debito di € 103,50 che si ritiene possa essere inserito nel piano senza determinare modifiche sostanziali*”.

Il giorno 12/6/2023 da parte di Italcredi, la quale eccepisce che: “*Non risulta nel piano di ristrutturazione la sussistenza dei due contratti qui prodotti*”. L’OCC In merito a tale ultima osservazione rileva che: “*anche se non è stato indicato il contratto [REDACTED] del 18/11/2022 (in quanto non disponibile) il residuo credito a favore di Italcredi è stato indicato in eccesso relativamente all’effettivo, in quanto è stato indicato un credito residuo di € 34.200,00 mentre dall’esame della sommatoria dei due contratti prodotti il credito residuo di Italcredi ammonterebbe ad € 32.115,00 e quindi dovrebbe essere modificato il Piano per evidenziare l’esatta dimensione del debito ancora in essere nei confronti di Italcredi*”.

Il Giudice lette ed esaminate le osservazioni dei creditori e le controdeduzioni depositate dall’OCC in data 12.07.2023 ha disposto udienza il giorno 03.08.2023, al fine di risolvere le contestazioni sorte nel contraddittorio delle parti. Nel corso di tale udienza sono comparsi la debitrice personalmente e il Gestore della crisi, il quale si è riportato alle proprie deduzioni, come depositate in atti e si è riservato in merito al deposito delle modifiche da apportare al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

In data 03.08.2023 sono pervenute le modifiche al Piano da parte del Gestore e segnatamente l’OCC ha riformulato la proposta, prevedendo il totale debito prima del Piano in euro 54.893,38; lo stralcio debiti a euro 32.085,29 (applicando una percentuale pari a 58,45%) per un totale del debito post Piano di euro 22.808,09, da corrispondere tramite versamenti mensili pari a € 380,13 (per 12 mensilità all’anno) per 5 anni.

Rilevato che l’OCC, nella summenzionata modifica del Piano, ha tenuto conto delle indicazioni proposte dal GD in sede di udienza, e pertanto ha previsto quali crediti da riscuotere, le somme richieste dall’Agenzia delle Entrate e Riscossione per euro 335,91 in privilegio e di € 101,85 in chirografo, e, altresì, la somma di euro 103,50 ascrivibile al Comune di Sorbara. In ultimo, con riferimento alla posizione creditoria di Italcredi, l’osservazione non rileva, in quanto l’OCC, pur in mancanza del secondo contratto, aveva già previsto a favore del suddetto creditore una somma in eccesso relativamente



all'effettivo, segnatamente ha indicato un credito residuo di € 34.200,00 mentre dall'esame della sommatoria dei due contratti prodotti il credito residuo di Italcredi ammonterebbe ad € 32.115,00. Così modificato il Piano evidenzia l'esatta dimensione del debito ancora in essere nei confronti di Italcredi.

Si ritiene pertanto che la proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto le osservazioni non modificano la fattibilità dello stesso. Ed invero la proposta e il piano provengono da soggetto consumatore ex art. 2, I comma, lett. e), CCI, il quale ha contratto le obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ed è sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI.

Non ricorrono neppure le condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCI, in quanto la ricorrente non risulta essere stata già esdebitata nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e secondo quanto agli atti, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Alla luce della documentazione in atti e dell'attestazione contenuta nella relazione dell'OCC, inoltre, il piano deve ritenersi fattibile, poiché i redditi di cui dispone la ricorrente appaiono sufficienti per fronteggiare gli impegni assunti con la proposta.

Ricorrono dunque i presupposti per omologare il piano e, contestualmente disporre la chiusura della procedura ex art. 70, VII comma, CCI.

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro 48 ore sul sito web del Tribunale ex art. 70, VIII comma, CCI.

#### **P.Q.M.**

1. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **SGORBINI ELISABETTA**, [REDACTED] Codice Fiscale SGRLBT73A60A9440;
2. dispone che la debitrice effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano come modificato dall'OCC;
3. Dispone l'esclusione dalla liquidazione dei beni mobili, nello specifico l'autovettura marca, Ford Fiesta [REDACTED] utilizzata per gli spostamenti di lavoro.



4. Dispone che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario al giudice; b) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano; c) terminata l'esecuzione, presenti – sentito il debitore – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso;
5. dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito istituzionale [www.tribunale.bologna.giustizia.it](http://www.tribunale.bologna.giustizia.it) in conformità della normativa della GDPR *privacy* e che sia comunicata ai creditori;
6. dispone che l'OCC provveda alla trascrizione della presente sentenza di omologa;
7. dispone la chiusura della procedura.

*Bologna, 07.08.2023*

Il Giudice Delegato  
*Dott. Maurizio Atzori*

